

STATUTO

MATERIA VERDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ACIREALE CT VIA CARAO 2

Numero REA: CT - 318373

Codice fiscale: 04769360878

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-01-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto n. 27970 di Raccolta

STATUTO

della Società

"MATERIA VERDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 – DENOMINAZIONE

E'costituita una società cooperativa a mutualità prevalente denominata "MATERIA VERDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

ART. 2 – SEDE

La società ha sede nel Comune di Acireale.

Con delibera dell'Organo amministrativo, potrà essere spostata la sede della società nell'ambito dello stesso Comune, nonché potranno essere istituiti e soppressi sedi secondarie, uffici, sia amministrativi che di rappresentanza, agenzie, succursali e filiali in tutto il territorio nazionale ed estero.

ART. 3 – DURATA

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilasessanta, salvo proroga o anticipato scioglimento.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 4 – SCOPO

La Cooperativa è di ispirazione cristiana e si fonda sui valori universali della giustizia sociale, della solidarietà e della fraternità umana, si costituisce sui principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in particolare su quelli da cui trae ragion d'essere la cooperazione di solidarietà sociale, ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la centralità della persona, la promozione dell'uomo, la priorità dell'uomo sul denaro, una giusta distribuzione del guadagno, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, la democrazia interna ed esterna, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, la non violenza , il rispetto dell'ambiente.

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando tra di essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

La società in conformità all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, è una Cooperativa sociale, avente quale scopo mutualistico e senza fine speculativo , attraverso lo svolgimento di attività agricole, di pesca, industriali, artigianali, artistiche, commerciali o di servizi , l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, per affrontare nel territorio i problemi del disagio, della marginalità e dell'esclusione sociale, ambientale, politica, religiosa e razziale in genere.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente, di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile, senza fini di speculazione privata e volta a perseguire la funzione sociale propria delle cooperative. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le

istituzioni pubbliche e private.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, mutualistici e sussidiari, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata occasionale e non, nonché prestazioni lavorative svolte per mero volontariato. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento a norma della L. 142/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici e sussidiari, l'Organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici e sussidiari, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, potrà cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, con Enti pubblici e privati in genere, con altre imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi, ovvero avvalendosi delle prestazioni lavorative e professionali di terzi non soci.

ART. 5 - OGGETTO

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, la cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale e gli interessi generali di cui sopra, potrà svolgere la sua attività, nella gestione di servizi e nell'offerta di beni avvalendosi anche di operatori non soci.

La cooperativa può organizzare e gestire strutture, stipulando convenzioni con enti pubblici e privati. Per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine, direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa la Cooperativa può promuovere, organizzare e gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio, per conto terzi e/o unitamente a terzi, sia in Italia che all'estero:

- l'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile ivi comprese le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti dalla coltivazione di fondi, dalla selvicoltura e dall'allevamento di animali nonché le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e di ricezione ed ospitalità;

- la gestione di pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di qualsiasi tipo comprese quelle alcoliche, sotto qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, quali ad esempio bar, ristoranti, tavole calde, fast-food, pizzerie, internet cafe, self-service, gelaterie, birrerie, pub ed esercizi similari ubicate sia in aree private, pubbliche, in concessione, nonché presso strutture ospedaliere e

sanitarie, convitti, caserme, scuole, aeroporti, porti, su aerei, navi e vagoni ferroviari ecc.; gestione di case vacanze , hotel , affittacamere , strutture ricettive in genere;

- la produzione, la lavorazione, la trasformazione, il confezionamento di prodotti alimentari in genere, di pasticceria e dolciumi, di prodotti enogastronomici, gelateria, rustici panetteria e prodotti da forno in genere; la gestione centri di produzione e distribuzione di pasti e di prodotti della gastronomia in genere;
- la costituzione e la gestione centri per il confezionamento di pasti da asporto collocandoli in qualsiasi luogo e ovunque esistano comunità o aggregati di persone; servizio ausiliario-inservientistico; organizzazione e gestione di servizi di reception, segreteria, call center, convegnistica, attività seminariali ed eventi in genere, book shop, biglietteria, sorveglianza, assistenza al pubblico, valorizzazione e promozione delle opere e pulizia ordinaria presso spazi espositivi pubblici e privati; assunzione ed esecuzione di servizi di rifacimento stanze e letti; assunzione ed esecuzione di servizi di lavaggio stoviglie e riassetto cucine presso enti pubblici e privati; servizi di custodia, sorveglianza e guardiania; l'esercizio di attività di spettacolo, intrattenimento e di svago;
- la realizzazione e la gestione di impianti di manutenzione, riparazione e trasformazione: officina meccatronica, di carrozzeria, gommista, anche per conto terzi, e per qualsiasi mezzo in genere a motore e non, ivi compresi imbarcazioni, natanti e velivoli in genere; attività di noleggio di veicoli in genere (con o senza conducente) sia a motore e non, di attrezzatura e macchinari in genere; la produzione, la rappresentanza, la trasformazione, la lavorazione, l'industria, il commercio all'ingrosso nonché al dettaglio, della media e/o grande distribuzione, sia in sede fissa che con unità mobili di vendita, per corrispondenza, mediante distributori automatici, in forma radiofonica e televisiva, elettronica e telematica, su catalogo e a domicilio, o con altri sistemi di comunicazione, mediante venditori incaricati o tramite concessionari, l'importazione e l'esportazione, di qualsiasi prodotto merceologico rientrante sia nel settore alimentare che non alimentare, di qualunque tipo e pregio ivi compresi oggetti preziosi, antichi ed opere artistiche, culturali e letterarie in genere, così come gli articoli di monopolio in genere, il tutto nel rispetto della normativa commerciale vigente;
- la prestazione di servizi onoranze funebri da e per tutte le località nazionali ed internazionali ed attività connesse ivi incluse il trasporto salme, l'organizzazione funerale la preparazione e vestizione della salma, l'allestimento di camere ardenti ed il disbrigo di tutte le pratiche amministrative in materia mortuale e cimiteriale; operazioni cimiteriali di esumazione, inumazione, tumulazione, traslazione salme e resti mortali, estumulazione salme, cremazione, pulizia resti mortali, ricognizione loculi e tombe, il trasporto nazionale ed internazionale di ceneri, salme, cadaveri e resti mortali, ivi compreso la fornitura di ogni e qualsivoglia altro prodotto e servizio vario di natura cimiteriale; lavori di realizzazione, installazione, manutenzione e riparazione di lapidi, monumenti, loculi, sepolcri, opere e strutture cimiteriali e monumentali in genere; gestione di strutture e servizi cimiteriali in genere, servizi lampade votive e di case funerarie; lavori litografici e tipografici;
- la costruzione di opere edilizie ed affini di interesse pubblico e privato ed in particolare di edifici e strutture civili, commerciali, cimiteriali, villaggi e strutture turistico - ricettive e sportive, alberghi, campeggi, stabilimenti balneari ed impianti sportivi, opifici industriali ed artigianali, opere in cemento armato, ferro, legno e qualsiasi altro materiale; realizzazione di strade, autostrade, ponti, opere portuali, marittime e ferroviarie, opere private e pubbliche in genere; realizzazione, posa in opera e manutenzione di impianti elettrici, elettronici, telefonici e tecnologici in

genere, di impianti di distribuzione di acqua, gas, metano, combustibili ed energia di ogni tipo, di impianti di riscaldamento e climatizzazione, di allarme, radiotelevisivi, di proiezione, antincendio, di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili, di protezione, di scariche atmosferiche, installazione di caldaie ed antenne; esecuzione di interventi di manutenzione e ristrutturazione recupero di edifici sia pubblici che privati, di restauro di monumenti e/o edifici di interesse storico, artistico, archeologico, di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di edifici e/o struttura di qualsiasi tipo, nonché l'esecuzione di lavori, di demolizione, di scavo e movimento terra, di espurghi civili ed industriali, di esplorazione del sottosuolo, fondazioni, consolidamento di terreni e opere del sottosuolo, impermeabilizzazioni dei terreni, trivellazioni e pozzi; lavori di carpenteria metallica ed in legno;

- l'esecuzione di lavori di giardinaggio in genere, sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico in genere senza eccezione alcuna;

- lo svolgimento di attività di facchinaggio, gestione e movimentazione merci, gestione logistica, gestione di magazzini e piattaforme, autotrasporto merci per conto terzi in ogni forma e modalità, comprese le attività di caricatore, vettore, spedizioniere e corriere;

- l'attività di raccolta, stoccaggio, recupero, riutilizzo, riciclo, commercializzazione, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati, speciali, ospedalieri, pericolosi, tossici e nocivi e, comunque, di ogni tipo di rifiuto solido, liquido o gassoso; assistenza tecnica e legislativa relativa alla corretta gestione dei rifiuti a favore di enti ed imprese pubbliche e private operanti nel settore di competenza;

- la realizzazione, manutenzione e gestione in proprio o per conto terzi di parcheggi a pagamento;

- l'attività di pulizia e di sgombero di immobili civili e industriali nonché di cimiteri, strade, banchine, giardini, parchi, spiagge ed ogni altro luogo o sito pubblico o privato, l'estirpazione di erbe, raccolta e sgombero di foglie; interventi di disinfestazione, derattizzazione, disinfezione e sanificazione di strutture locali ed aree pubbliche e private, sia per conto di privati che di qualsiasi ente od amministrazione pubblica o privata, manutenzione, gestione e custodia di aree demaniali e siti archeologici.

La cooperativa potrà svolgere, con carattere ausiliario e non prevalente, ogni attività ed iniziativa connessa e/o simile all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni funzionalmente e strettamente necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale, partecipando a gare di appalto, anche ai fini dell'acquisizione ed erogazione dei servizi, raccordando ed integrando in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri enti cooperativi e non, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo, stipulando convenzioni con Comuni, Enti Regionali, Scuole, Aziende Sanitarie Locali, Enti Locali pubblici e privati ed istituzioni Europee in genere.

La cooperativa si propone inoltre di soddisfare le esigenze culturali e ricreative dei soci e delle loro famiglie, favorendo la crescita ed il miglioramento delle loro condizioni umane, morali, culturali e sociali e la promozione della comunità civile nella quale essi sono inseriti o presso la quale la cooperativa si trova ad operare, attraverso l'esercizio delle suddette attività.

La cooperativa potrà gestire in ogni sua forma il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla mafia e alle altre organizzazioni criminali.

Tutte le attività sopra elencate potranno essere svolte sia in Italia che all'estero, sia

in proprio che per conto terzi, come rappresentante o agente ecc., con esclusione delle attività riservate dalle leggi e delle attività professionali protette per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, ed al solo scopo del conseguimento dell'oggetto sociale.

La società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale e funzionalità per il raggiungimento del medesimo; prestare fidejussioni, garanzie di qualsiasi natura anche reali ed avalli e accendere mutui anche ipotecari a garanzia di obbligazioni sociali, anche per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative, consorzi ed anche a favore di terzi, con espressa esclusione di qualsiasi attività finanziaria nei confronti del pubblico.

La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività saranno definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. Potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa potrà assumere rappresentanze, partecipazioni e cointeressenze in altre società, imprese o consorzi, anche da costituire, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, partecipare a raggruppamenti di imprese, partecipare a gare ed appalti indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto, potrà aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 - septies del codice civile e ss.mm.ii..

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Ove nelle superiori elencazioni fossero riscontrabili attività riservate per legge a soggetti muniti di necessari titoli professionali o autorizzati all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, la società dovrà demandare in ogni caso l'esecuzione a questi, i quali opereranno sotto la loro responsabilità.

TITOLO III SOCI

ART. 6 - Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci tutti coloro che siano in grado di operare nei sopra citati settori di svolgimento delle attività sociali e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Coloro i quali non abbiano compiuto la maggiore età possono essere ammessi

come soci in conformità alle disposizioni di legge di volta in volta vigenti.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo diversa deliberazione del organo amministrativo assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

La valutazione dell'organo amministrativo dovrà tenere conto della loro professione svolta e/o della loro partecipazione o per altri motivi che possano favorire un importante supporto nella gestione, nel raggiungimento degli scopi sociali e/o della crescita della società. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 e ss.mm.ii. sono iscritti in apposita sezione del libro soci i soci volontari.

Sono soci volontari coloro i quali prestano la loro attività a favore della cooperativa gratuitamente; può essere corrisposto a favore dei soci volontari solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

Il numero dei soci volontari non può superare il limite imposto dalla normativa vigente rispetto al numero dei soci.

Per quanto non previsto nel presente statuto si applica ai soci volontari la disciplina di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381.

Nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge possono essere ammessi soci sovventori. Sono soci sovventori coloro i cui conferimenti sono destinati ad alimentare lo sviluppo della cooperativa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali della stessa. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, fatta salva diversa disposizione normativa. Possono far parte di questa categoria di soci sia persone fisiche che giuridiche.

Su deliberazione dell'assemblea dei soci possono essere ammessi soci onorari tra le persone che diano lustro o agevolino l'attività sociale della cooperativa.

ART. 7 - Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art.2527, comma 3 del codice civile, e ss.mm.ii., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo e da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare il limite stabilito dalla legge.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio, se in regola con i versamenti delle quote sottoscritte e/o delle eventuali quote associative annuali deliberate dall'organo amministrativo, appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 6 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

ART. 8 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
 - b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
 - c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
 - d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 - e) l'impegno al versamento della tassa di ammissione, e/o del sovrapprezzo, se previsti;
 - f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'art. 41 del presente statuto.
- Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:
- g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
 - h) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
 - i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 9 - Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo;
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa o mediante altro mezzo idoneo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

ART. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento, per causa di morte o per altri motivi previsti dalla legge, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

In ogni caso, la qualità di socio si perde per tutti gli casi previsti dalla legge.

ART. 11 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'Organismo di Mediazione con le modalità previste al successivo articolo 41.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 12 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- f) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la Società o fomenti dissidi e disordini fra i soci.

Contro la deliberazione di esclusione il socio potrà ricorrere, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ad un Organismo di Mediazione con le modalità previste al successivo articolo 41, prima di intraprendere qualsiasi azione giudiziale dinanzi al Tribunale.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

ART. 13 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o altro mezzo idoneo atto a garantire la prova della ricezione. Per le controversie che potrebbero insorgere tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo deve essere esperito il procedimento di Mediazione previsto all'articolo 41 del presente statuto, prima di intraprendere qualsiasi azione giudiziale dinanzi al Tribunale.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 14 - Liquidazione della quota

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote liberate e dell'eventuale sovrapprezzo versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumenti gratuiti di capitale. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ART. 15 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla

richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile e ss.mm.ii.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 8.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

ART. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i tre anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

ART. 17 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni relative ai soci cooperatori, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31/01/92, n. 59 e ss.mm.ii.

ART. 18 - Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro 500,00 cadauno.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a dieci.

ART. 19 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il nome del proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 20 - Deliberazioni di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spetta un solo voto qualunque sia l'ammontare del conferimento.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

ART. 21 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 22 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote

ciascuna del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge. Tale versamento potrà essere effettuato in unica soluzione, oppure rateale versando almeno il 50% dell'importo all'atto della sottoscrizione, il rimanente nei termini stabiliti dall'Assemblea;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

c) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

d) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;

e) dalla riserva straordinaria;

f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

ART. 23 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, o con altro strumento idoneo a comprovare la sua ricezione, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 8, controfirmate per conferma e accettazione da quest'ultimo e salva la sua responsabilità patrimoniale e/o penali per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dovrà esperire un tentativo di Mediazione prima di intraprendere qualsiasi azione giudiziale dinnanzi al Tribunale.

ART. 24 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui

all'art. 11 della legge 31/01/92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31/01/92 n. 59;
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
e) a riserva straordinaria.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

ART. 25 - Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

ART. 26 - Organi

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale, se nominato.

ART. 27 - Assemblee

Le assemblee sono convocate dall'organo amministrativo presso la sede sociale od altrove, purché nell'ambito del territorio nazionale.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta mediante avviso da comunicarsi a ciascun socio almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza, da spedirsi, al domicilio risultante dal libro soci, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo fax, e-mail, posta elettronica certificata, a mezzo di lettera circolare o mediante altro mezzo idoneo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, quest'ultima deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima e comunque non oltre i trenta giorni rispetto alla prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 27 bis – Assemblee in videoconferenza

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in

particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

ART. 28 - Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- c) procede alla nomina dell'Organo amministrativo determinandone il numero e la durata, nominandone il Presidente e il Vice Presidente;
- d) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile;
- f) approva i regolamenti interni;
- g) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
- h) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 24 del presente statuto.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

E' facoltà dell'Assemblea redigere apposito regolamento interno che regolamenti le norme comportamentali degli Organi sociali ed il funzionamento delle loro Assemblee.

ART. 29 - Costituzione e quorum deliberativi

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo, sulla fusione e sulla scissione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

ART. 30 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

E' ammesso, nei casi e con le modalità previste dalla legge e da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, il voto per corrispondenza e/o mediante strumenti informatici o telematici.

ART. 31 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte e di altri eventuali versamenti ancora dovuti preventivamente deliberati dall'organo amministrativo.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di tre soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ART. 32 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ART. 33 - Consiglio di amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, fatta salva diversa pattuizione normativa.

Il Consiglio di Amministrazione, quando non ha provveduto l'assemblea all'atto della nomina, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Gli Amministratori sono rieleggibili e possono permanere in carica per il numero di mandati massimo previsti dalla legge.

ART. 34 - Competenze e poteri dell'Organo amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

ART. 35 - Convocazioni e deliberazioni

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente, presso la sede sociale od altrove, purché nell'ambito del territorio nazionale, tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo fax, e-mail, posta elettronica certificata, a mezzo di lettera circolare o mediante altro mezzo idoneo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, qualora nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, quest'ultima deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 36 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

ART. 37 - Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

ART. 38 - Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ART. 39 - Organo Di Controllo

La società può nominare un organo di controllo monocratico o un revisore, determinandone competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti.

Nei casi previsti dalla legge, tale nomina è obbligatoria.

Art. 40 - Controllo contabile

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro, la cui nomina viene effettuata dall'Assemblea dei soci, che ne determina anche il relativo compenso.

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, se nominato, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti della Cooperativa e determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore e la società di revisione, che effettuano la revisione legale dei conti della Cooperativa, devono essere indipendenti da questa e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti:

- a) verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato, che, in tal caso, dovrà essere interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VII CONTROVERSIE

ART.41 - Clausola Di Mediazione

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, o promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci o revisori legali in relazione alla validità, alla interpretazione, all' inadempimento e/o alla risoluzione del presente statuto o comunque ad esso collegato e/o all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari aventi ad oggetto

diritti disponibili, saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione ai sensi del D.lgs. n.28/2010, sue eventuali modifiche e successivi decreti di attuazione, da esperirsi presso un Organismo di Mediazione iscritto ai sensi del D.lgs 28/2010 e ss.mm.ed ii. presso il Ministero della Giustizia, secondo le previsioni del suo regolamento.

Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

Il mancato rispetto della presente clausola di mediazione da parte di chi promuove un giudizio ovvero da parte di chi, invitato in mediazione ai sensi della presente clausola, non vi partecipi, comporta il pagamento di una penale a carico del soggetto inadempiente, quantificata in misura pari al contributo unificato previsto per gli atti giudiziari ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dovuto con solidarietà attiva a favore delle altre parti.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 42 - Scioglimento anticipato

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge, in ogni caso di scioglimento della società l'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, delibera:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

ART. 43 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 24;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31/01/92, n. 59 e ss.mm.ii.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 44 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di amministrazione dovrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

ART. 45 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 46 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

f.to Intelisano Giovanna

f.to Sebastiano Micali notaio

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E ALLEGATI, MUNITI DELLE FIRME PRESCRITTE DALLA LEGGE, E SI RILASCIATA per uso Registro delle Imprese.

MASCALI, 2 gennaio 2025

f.to Sebastiano Micali notaio

Io sottoscritto Dott. Sebastiano Micali, Notaio in Mascali, certifico ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter della L.N., mediante apposizione della firma digitale rilasciatami dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.